



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Deliberazione n. 4 del 4 giugno 2018

**Individuazione della sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti per l'iscrizione**

**IL COMITATO NAZIONALE  
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo e, in particolare, l'articolo 9, comma 6, il quale affida al Comitato nazionale la facoltà di individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione, normandole in sottocategorie

**Visto** l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018, e in particolare l'articolo 5, comma 1, riguardante le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;

**Considerato** che l'Albo, in applicazione del richiamato articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, è tenuto ad individuare apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso alle associazioni di volontariato e agli enti religiosi in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose,

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del richiamato D.M. 1 febbraio 2018, per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi cento tonnellate annue complessive.

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere, sulla base del combinato disposto dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017 e dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, ad individuare le



modalità semplificate d'iscrizione delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi, nonché le modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli;

## DELIBERA

### Articolo 1

*(Individuazione della sottocategoria 2-ter ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del DM 120/2014)*

E' individuata la sottocategoria 2-ter (iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018).

### Articolo 2

*(Requisiti e condizioni)*

Ai fini dell'iscrizione nella sottocategoria di cui all'articolo 1, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono attestare il possesso dei requisiti cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014.

### Articolo 3

*(Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati)*

Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che si iscrivono nella sottocategoria 2-ter possono raccogliere e trasportare, per non più di quattro giornate all'interno dell'anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi:

15 01 04	imballaggi metallici
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

### Articolo 4

*(Procedura d'iscrizione)*

1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi nella sottocategoria 2-ter presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, redatta secondo il modello di cui all'allegato "A", con la quale attestano:

- a) la sede dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso;
- b) il possesso dei requisiti cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
- c) i rifiuti che intende trasportare;
- d) il pagamento del diritto di segreteria.



2. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso iscritti ai sensi della presente deliberazione e, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera l'iscrizione.

3. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, la Sezione procede alla cancellazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 120/2014.

4. L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari a euro 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014.

5. Alle comunicazioni di cui alla presente delibera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### Articolo 5

*(Modalità di iscrizione temporanea dei veicoli concessi in uso)*

1. Ai fini dell'iscrizione temporanea dei veicoli di cui all'art. 5, comma 1, del D.M 1 febbraio 2018, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi presentano alla Sezione regionale o provinciale competente, la domanda di variazione dell'iscrizione riguardante la dotazione dei veicoli dei quali attestano sotto la propria responsabilità l' idoneità al trasporto dei rifiuti, secondo il modello di cui all'allegato "B", almeno 10 giorni prima dell'evento organizzato, dando prova dell'intesa con i Comuni territorialmente competenti. I veicoli oggetto di variazione devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose, come specificato nelle circolari del 9 settembre 2013 n. 995 e del 30 aprile 2015 n. 345.

2. La Sezione regionale o provinciale, rilascia ricevuta di accettazione della domanda di variazione e della dichiarazione dell'atto di notorietà di cui al comma 1 utilizzando il modello di cui all'allegato "C".

3. I veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell'iscrizione dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso con decorrenza dalla data di accettazione di cui al comma 2 per tutta la durata dell'evento e, al solo fine del conferimento dei rifiuti all'impianto, per il giorno immediatamente successivo. Gli stessi veicoli sono contestualmente esclusi dalla disponibilità dell'impresa cedente qualora iscritta all'Albo.

4. Alla scadenza del periodo definito al comma 3, il veicolo viene cancellato dall'iscrizione dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso e rientra automaticamente nella disponibilità dell'impresa cedente qualora iscritta all'Albo.

Il SEGRETARIO  
Ing. Pierluigi Altomare



Il PRESIDENTE  
dott. Eugenio Onori